

Libero Consorzio Comunale di Trapani

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 3 H DEL 26 GEN. 2016

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" di Vittoria (RG)

L'anno duemila serie il giorno ven li ser delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale o	4	ن i	n Castelvetr	ano e nella Sala
Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Fe	lice Junior Errante		_ nella s	ua qualità di
SINDACO e sono rispettivar	mente presenti e assenti i segue	nti sigg.:		
		pres.	ass.	
ERRANTE Felice Junior	- Sindaco	×		
CHIOFALO Vincenzo	- Assessore	×		
CALCARA Paolo	- Assessore	×		
SIGNORELLO Girolamo	- Assessore		×	
STUPPIA Salvatore	- Assessore	×		*
RIZZO Giuseppe	- Assessore		×	
MATTOZZI Matilde	- Assessore		×	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

### PREMESSO:

CHE l'Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 09/05/1986, n. 22, deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n. 22/1986;

CHE il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996 e la conseguente Circolare dell'Assessorato agli Enti Locali n. 8 del 27 giugno 1996, hanno definito gli schemi di convenzione-tipo, distinti per tipologia di utenza, che i Comuni dell'Isola devono seguire per disciplinare i rapporti con gli enti assistenziali;

VISTO lo schema di convenzione della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" con sede legale a Vittoria (RG) in via Milano, n. 101, che gestisce la Comunità Alloggio, sita a Comiso nel Viale della Riscossa n.2/b, per Disabili Psichici;

CONSIDERATO che tale convenzione ha la durata a decorrere da gennaio 2016 e fino a dicembre 2017 ed è escluso il rinnovo tacito;

RITENUTA la suddetta convenzione conforme allo schema di convenzione-tipo, categoria Comunità Alloggio per disabili psichici, di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996;

TENUTO CONTO che la Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" di Vittoria (RG), risulta iscritta all'Albo Regionale, ai sensi della L.R. n. 22/86, al n. 3237 del 09/03/2011, nella sezione Disabili Psichici – Tipologia Comunità Alloggio;

RITENUTO, quindi necessario approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" con sede legale a Vittoria (RG) in via Milano, n. 101, per l'accoglienza di n. 1 disabile psichico;

CONSIDERATA la necessità dell'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione da parte del Settore competente, al fine di dare attuazione, sotto il profilo gestionale, alla volontà dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n 267/2000, così come modificato dall'art 3 del D.L. n 174/2012;

VISTO l'art. n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:

- APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, a decorrere da gennaio 2016 e fino a dicembre 2017, della Cooperativa Sociale Onlus "Beautiful Days" con sede legale a Vittoria (RG) in via Milano, n. 101, per n. 1 disabile psichico;
- DEMANDARE al Dirigente del Settore competente l'adozione degli atti gestionali di competenza per dare esecuzione alla presente delibera.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. al sons, dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottosci	ve
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
Castelvetrano, li 26 GEN 2016  IL SEGRETARIO COMPANE	Castelvetrano, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE
TO, EAR	
CERTIFICATO DI E Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esec giorno dalla relativa pubblicazione	46
-	
	•
·	© (4)

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER SOGGETTI PSICHIATRICI

L'a	inno duemila_	, il giorno nei locali	o del mese	
			TRA	
il 	Comune	di Castelvetrano	(TP) legalmente rappresentatoilil	dal
			E	
Rap iscr del svo	opresentate de ritto all'albo re competente a lgere attività a	ll'Ente Coop. Social egionale ex Art. 26, l essessorato regionale	il , nella qualità di I le Onlus Beautiful Days con sede in Vi legge regionale n. 22/86, giusto provvedi Enti Locali decreto n. 3237 del 23.03.1 re di disabili psichici nella tipologia Con n. 10 posti letto.	ittoria, mento l 1 per

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Art 1 Oggetto ed utenza

Il Comune di Castelvetrano si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Coop. Sociale Onlus BEAUTIFUL DAYS per la gestione della Comunità Alloggio sita in Vittoria via Milano, 101 per disabili psichici inviati dall'Ufficio di Servizio Sociale Comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di Salute Mentale competenti per territorio dell' Azienda U.S.L. n. 9.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in atto in ragione di 1 unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente in aggiunta ai posti convenzionati devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall' Amministrazione Regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

K



### Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 i soggetti affidati dall' Ufficio di Servizio Sociale. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'Ufficio di Servizio Sociale a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluente nell'esercizio successivo.

## Art 3 Dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione del Servizio Sociale Professionale per il venir meno delle condizioni che ne avevano motivato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore o dell'amministratore di sostegno, ove esista.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da una relazione sulle motivazioni che hanno determinato le dimissioni nonché sulle condizioni psico-fisiche del soggetto allo scopo di consentire all'Ufficio di Servizio Sociale, sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

### Art 4

### Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovrà essere curato, in collaborazione con l'equipe del D.S.M. il progetto di riabilitazione e di reinserimento volto:

- alla riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- al potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- al recupero scolastico e la formazione professionale;
- all'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A. 'C. par borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- all'uso corretto ed attivo di tempo libero;
- a favorire il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;

Ò.

- all'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

### L'Ente si impegna, inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell' attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio ( con non più di tre letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come è regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con il Comune e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio e dal Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire almeno semestralmente al Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative all'inserimento in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all' Ufficio di Servizio Sociale sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale implegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario;schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

1



## Art 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale iscritto all'Albo, conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività anche integrative (specificare)

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale, ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.



L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'Ufficio competente, fornire apposita documentazione.



L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Ufficio di Servizio Sociale.

# Art 6 Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

È facoltà del Comune, trascorsi trenta giorni dalla data di ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

# Art 7 Continuità del Servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dal Comune a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

## Art 8 Voiontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari di Scrvizio Civile assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti del Comune e senza la corresponsione di alcun compenso, I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentari per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, perché preventivamente autorizzato dal Comune.





# Art. 9 Partecipazione dell'utenza

L'Ufficio Servizio Sociale promuove almeno annualmente, incontri di formazione, informazione ed aggiornamento con il personale dell'Ente gestore, verifica con i responsabili dell'Ente crogatore e con l'equipe del D.S.M. competente per territorio i risultati raggiunti da ciascun ospite al fine di procedere alle dimissioni e al reinserimento nel tessuto sociale e familiare.

## Art, 10 Corrispettivo del servizio

Il Comune corrisponderà all'Ente gestore, sulla base degli effettivi ospiti della struttura, un compenso fisso sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto del C.C.N.L.

Il Comune si impegna a corrispondere all'Ente:

a) Una retta giornaliera di € 70.00 per ogni posto effettivamente occupato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile.

I corrispettivi di cui sopra verranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

# Art 11 Compartecipazione dell'utenza

L'importo di cui all'art. 10 sarà corrisposto per intero alla struttura ospitante i disabili solo per soggetti privi di reddito, salvo azione di rivalsa da parte del Comune sugli obbligati per legge.

I soggetti con reddito proprio comparteciperanno al costò del servizio secondo la normativa vigente.

### Art 12

### Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate al Comune chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici del Comune; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi dell'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 30 giorni dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dal Comune, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari. Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete l'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorate di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire al comune a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

# Art 13 Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di specifiche cure medica connesse alle patologie possedute, si provvederà attraverso il Servizio Sanitario della locale Azienda U.S.L.

Qualora l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste, si avvierà l'azione di rimborso secondo la procedura indicata all'art. 56 della legge 33/1996, per i maggiori costi sostenuti.





# Art 14 Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuale ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dal Comune su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

# Art 15

### Durata della convenzione

Il Comune può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Il Comune ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte del Comune, all'inserimento di nuovi soggetti.

## Art 16 Variazioni

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

### Art 17

### Recesso della convenzione

Il Comune si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di gravi e reiterate inadempienze da parte dell'ente contraente, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione e sospendere cautelativamente la liquidazione dei compensi pattuiti.

In tali casi l'Ente procederà a contestare motivando l'addebito relativo alle infrazioni a mezzo raccomandata A.R.

Il contraente potrà presentare deduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

ز ا

## Art 18 Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

## Art 19 Spese contrattuali

La presente convenzione è da registrare in caso di uso. Le spese sono a Carico dell'Ente.

Art 20 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

# Art 21 Foro competente

In caso di controversia giudiziale il foro competente è quello di Castelvetrano.

Letto confermato e sottoscritto dagli intervenuti

THE LEGALE RAPPRESENTANTE  Some of the state
IL DIRIGENTE DEL SETTORE



#### REPUBBLICA ITALIANA

#### REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
SERV. 2 Coordinamento Distretti e Servizi Socio Sanitari - Ufficio Piano. U.O. 1 - Albo Istituzioni Socio Assistenziali.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale del 16.12.2008, n.19;

VISTO il D.P.R. n. 370 del 28.06.10 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO l'art. 26 della l.r. 9 maggio 1986 n. 22 recante norme relative all'albo regionale delle istituzioni assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTA l' istanza inoltrata dall' Ente COOPERATIVA SOCIALE BEAUTIFUL DAYS con sede legale in Vittoria Via Milano,101 tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione Disabili Psichici tipologia Comunità Alloggio sita in Comiso Viale della Riscossa n. 2/b piano 2°;

VISTO il Decreto R.S. n. 604 del 26.03.10 con il quale è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento fino al 31.12.10 in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86 dal Comune di Comiso con nota n. 5657 del 21.02.11;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

#### DECRETA

- ART. 1 L' Ente COOPERATIVA SOCIALE BEAUTIFUL DAYS con sede legale in Vittoria Via Milano, 101 è iscritto al n. 323/2 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo vavelgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili Psichici presso la Comunità Alloggio sita in Comiso Viale della Riscossa n. 2/b piano 2° e per una ricettività di n. 10 unità.
- ART. 2 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dai D.P.Reg. n. 158 del 4 06.1996.
- ART. 3 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.3,01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.5,1931 n. 773. l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro dre successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresi, essere fornita anche all'amministrazione com. le territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proptio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.
- ART. 4 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.
- ART. 5 Il Comune territorialmente competente, în conformità a quanto ribadite con la Circolare Assessoriale n. 01/00 (trasmessa con nota n. 144 del 14.01.00) e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantanimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato entro il 30 Aprile l'esito positivo o negativo degli stessi.
- ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziate, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e delle normative assicurativa e previdenziale.
- ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periòdicamente la sussistenza del requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione, all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard

\_ 9 MAR 2011 PALERMO,\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO